

STATUTO

dell' Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro (AMIL)

Titolo I Disposizioni generali

Capo I -- Della sede e degli scopi

Art. 1

L'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro (AMIL) ha sede in Ascoli P., accoglie ed unisce i mutilati ed invalidi del lavoro per la prioritaria difesa della natura, funzione e , gestione pubblica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel perseguimento delle sue finalità, socialmente e moralmente rilevanti, si propone:

- a) di ricordare il sacrificio dei caduti sul lavoro, esempio di dedizione al progresso tecnologico e socio-economico del Paese, monito operante per sviluppare la sicurezza sul lavoro;
- b) di tutelare il fondamentale diritto costituzionale del mutilato ed invalido del lavoro alla salute, all'assistenza, all'istruzione, al lavoro e, più in generale, alla sicurezza sociale;
- c) di tutelare gli interessi morali e materiali della categoria e in particolare dei soci e delle loro famiglie, e di svolgere in ogni campo in loro favore ogni possibile forma di protezione, di assistenza e di solidarietà;
- d) di ricercare l'intesa unitaria con le associazioni degli invalidi per servizio, civili e sordomuti per la difesa dei comuni valori ed ideali, promovendo altresì forme-di collaborazione per il conseguimento dei fini comuni;
- e) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, anche di intesa con le associazioni similari e le forze politiche e sociali.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi del lavoro, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale.

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Il criterio della elettività è alla base degli Organi statuari.

Art. 2

L'Associazione per la realizzazione dei suoi fini e per lo sviluppo civile, economico e sociale dei mutilati ed invalidi del lavoro:

- a) promuove provvedimenti legislativi ed amministrativi a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- b) tutela ed assiste gratuitamente gli iscritti, le vedove e gli orfani nelle controversie in materia di collocamento obbligatorio;
- c) fornisce consulenza medico-legale nelle pratiche di infortunio e malattie professionali;
- d) assiste tecnicamente gli associati per il conseguimento dell'assistenza economica da parte degli enti locali;
- e) istituisce e gestisce colonie marine e montane, compatibilmente alle disponibilità di bilancio;
- f) eroga contributi in caso di grave, eccezionale stato di bisogno;

- g) promuove la riabilitazione, il recupero e l'integrazione dei mutilati del lavoro in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
- h) cura, per quanto possibile, la rieducazione professionale dei giovani, a livello regionale;
- i) promuove iniziative a favore della categoria nel campo della formazione e aggiornamento, organizzazione e partecipazione a ricerche e dibattiti di interesse nazionale o internazionale;
- ii) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali, con speciale riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- k) sviluppa una coscienza antinfortunistica denunciando ogni violazione alle norme sulla prevenzione e igiene del lavoro;
- l) promuove cooperative sociali per i soci.
- M) promuove cooperative per la costruzione di abitazioni a barriere architettoniche zero da assegnare in forma prioritaria ai soci socialmente svantaggiati
- N) Promuove e realizza centri per il benessere sociale.

O) Promuove e sostiene attività sportive, ricreative per i diversamente abili e per i propri associati.

L'Associazione, per la realizzazione delle sue attività di assistenza morale, materiale, tutela e rappresentanza, può aderire a federazioni e confederazioni fra associazioni nazionali ed internazionali di invalidi del lavoro e farsi promotrice, in base alle leggi vigenti, da sola ed assieme ad altre associazioni, di un ente di patronato ed assistenza sociale.

Capo II

Dei Soci

Art. 3

L'Associazione si compone di soci effettivi, di soci aggregati, di soci d'onore.

Art. 4

Possono essere soci effettivi:

a) i mutilati ed invalidi del lavoro, indennizzati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e i mutilati ed invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le vedove dei caduti sul lavoro.

Possono essere soci aggregati gli orfani dai 14 ai 26 anni compiuti, nonché gli orfani ed i figli permanentemente invalidi al lavoro anche maggiorenni di età ed i figli minori di 14 anni.

Sono soci "ad honorem" le persone fisiche e giuridiche che si siano rese particolarmente benemerite verso l'Associazione, riconosciute dal Comitato Centrale su proposta del Presidente Nazionale e dei Consigli Provinciali.

I soci "ad honorem" non possono ricoprire le cariche sociali di Presidente Nazionale, di Vice Presidente Nazionale; di membro del Comitato Centrale.

Art. 5

I soci sono iscritti in un elenco tenuto dall'Associazione.

Ai fini dell' iscrizione gli interessati dovranno presentare al Consiglio Provinciale territorialmente competente:

- 1) domanda redatta su apposito modulo, con l'impegno a corrispondere le quote associative;
- 2) certificato dell'Inail o di altro ente pubblico comprovante l'origine lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale ed il grado di minorazione che ne è conseguito. Coloro che non siano in grado di produrre il certificato di cui sopra dovranno provare in modo indubbio l'origine lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale.

Art. 6

Ai soci saranno rilasciati una tessera di iscrizione e un distintivo secondo un modello approvato dal Consiglio Nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al Consiglio Provinciale del luogo di residenza dell'aspirante. e può essere accolta o respinta con decisione motivata; in quest' ultimo caso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, l'interessato ha facoltà di ricorrere in prima istanza al Comitato Centrale, ed in seconda istanza, pure entro altri trenta giorni, al Consiglio Nazionale.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli Organi dell'Associazione. Essi in ogni caso debbono mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ed ispirarsi a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) espulsione deliberata secondo le forme dovute;

c) morosità non inferiore all'anno nel pagamento della quota associativa

Il Consiglio Provinciale prende atto delle dimissioni volontarie e della espulsione deliberata dal Comitato Centrale o, in via definitiva, dal Consiglio Nazionale e si pronuncia sulla dichiarazione di morosità del socio che non abbia provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla diffida.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 24 del codice civile:

Il mutilato o invalido del lavoro che abbia perduto la qualità di socio può presentare domanda di riammissione all'Associazione.

Art. 9

Il socio sottoposto a provvedimento disciplinare può, con ordinanza del Comitato Centrale, essere sospeso in via cautelativa da qualsiasi attività associativa e dalle cariche eventualmente ricoperte.

Capo III - Della ripartizione territoriale e degli Organi

Art. 10

L'Associazione è territorialmente organizzata in sezioni provinciali di cui fanno parte i soci residenti nelle rispettive province.

Le sezioni hanno Organi propri e sono collegati ad Organi regionali.

Nell'ambito di loro competenza, le sezioni possono costituire sottosezioni e delegazioni comunali elette con voto assembleare, sulla base di norme regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale.

Gli Organi sezionali regionali godono della propria sfera di autonomia nel rispetto dei limiti posti dagli Organismi centrali

Capo IV - Degli Organi

Art. 11

Sono Organi centrali dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Consiglio Nazionale;

- c) II Comitato Centrale;
- d) Il Presidente Nazionale;
- e) Il Collegio Centrale dei Sindaci;
- f) Il Segretario Generale.

Sono Organi periferici:

- a) Il Consiglio Regionale;
- b) Il Presidente del Consiglio Regionale;
- c) L'Assemblea Provinciale;
- d) Il Consiglio Provinciale;
- e) Il Presidente Provinciale;
- f) Il Collegio Provinciale dei Sindaci.

Tutte le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite.

L'attività comunque svolta dai dirigenti centrali e periferici dell'Associazione sarà sempre considerata come svolta nell'adempimento del mandato ricevuto con l'elezione e con la nomina alle singole cariche e non potrà costituire in nessun caso rapporto di impiego con l'Associazione.

Il Comitato Centrale ed il Consiglio Provinciale, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale, possono autorizzare il rimborso per spese di rappresentanza, ancorché forfetarie, per incarichi speciali e di missione ed il pagamento di gettoni di presenza ed indennità di carica per i dirigenti nazionali e provinciali.

Titolo II Degli Organi centrali

Capo I – Del Congresso

Art. 12

Sono di competenza del Congresso Nazionale:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) la elezione del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale, dei componenti il Comitato Centrale con il numero massimo di tredici effettivi e sei supplenti;
- c) la elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di uno o più componenti del Comitato Centrale e del Collegio Centrale dei Sindaci, subentrano i supplenti eletti dall'ultimo Congresso nell'ordine di precedenza da esso stabilito

I componenti così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.

Il Congresso Nazionale, inoltre, può deliberare su tutte le questioni che riguardano, l'Associazione e tracciare gli indirizzi generali da seguire per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 13

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, ed in via straordinaria quando il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei soci.

Al Congresso Nazionale prendono parte di diritto il Comitato Centrale, il Collegio Centrale dei Sindaci ed i Presidenti Regionali, senza diritto al voto a meno che non siano rappresentanti eletti dalle rispettive Assemblee Provinciali.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dalle Assemblee Provinciali all'uopo convocate nel rapporto di uno per ogni cinquecento soci aventi diritto al voto o frazione di trecento; ad ogni sezione con almeno cinque iscritti spetta comunque un delegato.

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente Nazionale, o dal più anziano dei componenti del Comitato Centrale uscente, elegge il proprio presidente che ne dirige i lavori, due vicepresidenti, due segretari, cinque scrutatori, quattro questori, nonché la commissione per la verifica dei poteri.

Art. 14

La votazione è sempre palese. Solo per le questioni di indole personale e per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. In casi eccezionali e su proposta di almeno un terzo dei delegati, la votazione ha luogo per appello nominale.

Ogni delegato deve esprimere il voto personalmente.

Sono approvate tutte le proposte che riportino la maggioranza dei voti.

Per gli emendamenti allo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali.

A tutte le cariche associative sono eletti coloro che riportino il maggior numero di preferenze. A parità di voti, si considerano eletti coloro che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione all'Unione ovvero, a parità, una maggiore anzianità anagrafica.

I lavori del Congresso si svolgeranno secondo un regolamento approvato a maggioranza semplice in apertura dei lavori.

Art. 15

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno sei mesi prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata diretta ai Consigli Regionali e alle sezioni provinciali, con l'invito a queste ultime a far eleggere dalle rispettive Assemblee i propri rappresentanti.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei rappresentanti eletti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei rappresentanti.

Capo II -Del Consiglio Nazionale

Art. 16

Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Comitato Centrale e dai Presidenti dei Consigli Regionali ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano sono considerate come entità regionali, ma i rispettivi Organi provinciali stabiliranno le rispettive intese

per il coordinamento delle attività e per i contatti con gli Organi della Regione Trentino Alto Adige.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno nella sede centrale, per l'approvazione del bilancio nei termini stabiliti dal presente Statuto e quando lo ritenga opportuno il Comitato Centrale, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure almeno sette Consigli Regionali.

Il Consiglio Nazionale:

- 1) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo, dell'Associazione;
- 2) fissa le direttive generali sull'organizzazione ed amministrazione dell'Associazione, approvandone i relativi regolamenti;
- 3) delibera in seconda istanza contro qualsiasi provvedimento del Comitato Centrale;
- 4) delibera l'assunzione del Segretario Generale;
- 5) delibera il regolamento organico - funzionale del personale, concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché le attribuzioni e le connesse responsabilità, la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale compresi il Segretario Generale e gli altri dirigenti, comunque necessari al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione;
- 6) delibera la convocazione del Congresso in via ordinaria o straordinaria, approvandone l'ordine del giorno;
- 7) elegge il Presidente Nazionale o il Vice Presidente in caso di vacanza della carica o di impedimento ad esercitarla.

La persona così eletta dura in carica fino al Congresso Nazionale successivo.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata diretta ai componenti del Consiglio stesso, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono approvate a maggioranza di voto dei partecipanti.

Capo III - Del Comitato Centrale

Art 18

Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce, su invito del Presidente, possibilmente ogni tre mesi e comunque non oltre quattro mesi, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale è composto da un massimo di tredici membri eletti dal Congresso Nazionale, ma non può essere inferiore a sette.

Il Comitato Centrale ha la direzione e gestione amministrativa dell'Associazione. In particolare:

- a) ratifica gli atti di costituzione e le elezioni delle cariche sociali nelle sezioni e sottosezioni;
- b) stabilisce le misure delle quote di tesseramento;
- c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e redige le relazioni annuali;
- d) redige il regolamento del personale;
- e) delibera, su proposta del Segretario Generale, sui provvedimenti di qualsiasi natura concernenti il personale;
- f) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- g) vigila sull'andamento contabile - amministrativo delle sezioni secondo il regolamento di contabilità.
- h) delibera circa la promozione di azioni legali o, rispettivamente, la resistenza autorizzando il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci a stare in giudizio per l'Associazione ed autorizzando i Presidenti Provinciali a stare in giudizio per le rispettive sezioni;

- i) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di straordinaria amministrazione salvo a sottoporli a ratifica del Consiglio Nazionale nella successiva riunione di questo. In caso di negata ratifica rimangono salvi gli effetti giuridici intercorrenti tra la data del provvedimento e la data del Consiglio Nazionale che rifiuta la ratifica.

Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza.

I componenti del Comitato Centrale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti il Comitato, il Presidente Nazionale deve promuovere la convocazione di un Congresso Nazionale per la ricostituzione dell'Organo.

Capo IV - Del Presidente Nazionale

Art. 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio come convenuto e come attore, previa autorizzazione del Comitato Centrale, a meno che non si tratti di provvedimenti conservativi, cautelativi e possessori.

Il Presidente vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; adotta in caso di comprovata urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato Centrale i provvedimenti di competenza di detto Organo.

Il Presidente può intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli Organi regionali e sezionali, ovvero farsi rappresentare da altro membro del Comitato Centrale o del Consiglio Nazionale o dal Segretario Generale.

Art 20

Il vice Presidente Nazionale coadiuva con il Presidente Nazionale per la trattazione degli affari ad essi delegati e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Nel caso la Presidenza si renda vacante, le "funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente fino al congresso

Capo V - Del Collegio Centrale dei Sindaci

Art. 21

Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

Il Presidente è eletto dal Collegio nel proprio seno nel corso della sua prima riunione.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili:

I suoi componenti perciò debbono collegialmente o anche singolarmente controllare i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.

Al termine di ogni esercizio, il Collegio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul conto consuntivo ed esprime parere sul bilancio preventivo.

Art. 23

I Sindaci debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 24

Il Sindaco o i Sindaci che abbiano riscontrato irregolarità contabili ne informeranno immediatamente il Presidente Nazionale. -

Art. 25

Per l'amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Capo VI - Del Segretario Generale

Art. 25 bis

Al Segretario Generale, nominato dal Consiglio Nazionale, vengono attribuiti i seguenti compiti: organizzazione, direzione e disciplina di tutti i servizi centrali e periferici, funzione di capo del personale centrale e periferico.

Il Segretario Generale svolgerà le sue attribuzioni col potere di imprimere direttive tecniche ed amministrative a tutta l'AMIL, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e delle deliberazioni degli Organi collegiali, e con responsabilità pari alla sua autonomia.

Lo stato giuridico ed economico di attività e di fine servizio del Segretario

Generale sono regolati dalle norme deliberate dal Consiglio Nazionale.

Titolo III Degli Organi periferici

Capo I – Del Consiglio Regionale

Art. 26

In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale di cui fanno parte i Presidenti delle sezioni della Regione stessa, i quali eleggono fra i soci della Regione il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale ha luogo nel capoluogo di Regione ed usufruisce dei locali, dei servizi e del personale di quella sezione provinciale.

Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale sono a carico della Presidenza Nazionale, mentre le eventuali . spese di trasferta sostenute dai componenti il Consiglio Regionale sono a carico delle rispettive sezioni provinciali.

Il Consiglio ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'attività delle varie sezioni, di segnalare agli Organi centrali i mezzi più idonei per la soddisfazione dei bisogni stessi e di assolvere ogni altra attribuzione che il Comitato Centrale ritenga opportuno affidargli.

Art. 27

Il Presidente ed il Vice Presidente Regionale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Tuttavia si può procedere a nuova elezione delle cariche quando lo richiedano i due terzi dei componenti il Consiglio Regionale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e se delegato.

Nella Regione Trentino Alto Adige i Presidenti delle sezioni provinciali di Trento e Bolzano svolgeranno nell'ambito territoriale delle proprie province tutte le attività del Consiglio Regionale con i mezzi della propria sezione.

Capo II = Del Consiglio Provinciale

Art. 28

La sezione provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione.

E' retta da un Consiglio Provinciale eletto dall'Assemblea Provinciale dei soci ed è composto di sette membri fino a mille soci, di nove fino a duemila, di undici oltre i duemila soci.

Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente sezionale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un membro del Consiglio o dal segretario amministrativo, secondo le decisioni del Consiglio stesso.

L'Assemblea Provinciale elegge anche il Collegio dei sindaci, composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Capo III - Dell'Assemblea

Art 29

L'Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, ed in via straordinaria quando il Comitato Centrale o il Consiglio Provinciale lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti alla sezione. Ad essa partecipano tutti i soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione ed in regola con i pagamenti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente della sezione mediante avviso personale o a mezzo stampa, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea è presieduta dal presidente eletto dall'Assemblea e procede secondo le norme regolamentari approvate dall'Assemblea medesima.

Di ogni Assemblea Provinciale deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, e entro dieci giorni ne deve essere trasmessa copia al Comitato Centrale.

Sono di competenza dell'Assemblea oltre alla elezione, ogni cinque anni del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Sindaci di cui all'art. 28:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) l'elezione dei rappresentanti ordinari al Congresso Nazionale.

L'Assemblea delibera inoltre sulle materie indicate dagli Organi centrali e dal Consiglio Provinciale.

Capo IV - Del Consiglio Provinciale

Art. 30

Il Consiglio Provinciale provvede alla esecuzione delle dell'Assemblea nonché alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli Organismi centrali.

Il Consiglio Provinciale delibera sulle domande di ammissione a socio.

Il Consiglio si riunisce una volta al mese e quando il Presidente della sezione lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni vengono fatte dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni per le riunioni ordinarie e due giorni per quelle straordinarie: Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza

Capo V - Del Presidente Provinciale

Art. 31

Il Presidente della sezione sovrintende e risponde del funzionamento della sezione e provvede alla sua amministrazione in conformità allo Statuto, ai regolamenti ed alle direttive impartitegli dal Consiglio Provinciale e dagli Organi dell'Associazione.

Il Vice Presidente della sezione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ad esso delegati.

Il segretario amministrativo della sezione vigila sul regolare svolgimento dei servizi di segreteria in particolare cura che siano tenuti regolarmente:

- a) lo schedario dei soci;
- b) la contabilità;
- c) il registro delle adunanze delle Assemblee;
- d) il registro delle riunioni del Consiglio Provinciale.

Il Presidente ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato.

Il segretario amministrativo ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri contabili e delle documentazioni delle entrate e delle spese della sezione.

Capo VI - Del Collegio Provinciale dei Sindaci

Art. 32

Il Collegio Provinciale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della sezione provinciale e ne vista i bilanci.

Il Collegio si compone di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due Sindaci supplenti. Essi vengono eletti dall'Assemblea.

I Sindaci debbono ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, informando il Presidente della Sezione di qualunque eventuale irregolarità.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci si riunisce ogni tre mesi ed emette regolare verbale.

Capo VII - Della Sottosezione

Art. 33

La sottosezione comunale o intercomunale dovrà avere un minimo di 150 (centocinquanta) soci effettivi.

Essa è parte integrante della sezione ed esercita le sue attribuzioni nella zona territoriale determinata dal Consiglio Provinciale.

Art.34

La sottosezione è retta da un Comitato composto di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Consigliere. Essi durano in carica cinque anni.

Art. 35

La sottosezione ha una propria contabilità, ma la sua, attività rientra in apposito capitolo del bilancio della sezione.

Il rendiconto delle entrate e delle spese della sottosezione deve essere redatto in base alle norme regolamentari

Art 36

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea sottosezionale sono le stesse dell'Assemblea sezionale nei limiti delle possibilità di applicazione. E' convocata dal Presidente una volta l'anno, normalmente prima dell'Assemblea provinciale.

Art. 37

Dove non sia possibile costituire una sottosezione, il Consiglio Provinciale può istituire delegazioni comunali rette da un delegato.

Titolo IV Dei bilanci, del patrimonio e mezzi di esercizio

Capo I - Del bilancio

Art. 38

I bilanci si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci dell'Associazione sono redatti dal Comitato Centrale e corredati della relazione del Collegio Centrale dei Sindaci, sono approvati dal Consiglio Nazionale il preventivo entro il 30 novembre e il consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci delle sezioni provinciali sono predisposti dai Consigli Provinciali e corredati della relazione dei Sindaci, sono approvati dalle Assemblee provinciali dei soci, entro i termini sopra indicati, previo esame del Comitato Centrale.

Capo II - Del patrimonio e mezzi di esercizio

Art. 39

Il patrimonio sociale è unico ed è costituito:

- 1) dal complesso dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Centrale e dai Consigli Provinciali secondo i rispettivi poteri e competenze.

Art. 40

I mezzi di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono:

- 1) la rendita delle attività patrimoniali;
- 2) le contribuzioni dei soci;
- 3) eventuali contributi da persone giuridiche pubbliche e private;
- 4) ogni altra entrata finalizzata ad incrementare il patrimonio.

Titolo V

Delle cause di ineleggibilità e di decadenza, responsabilità e disciplina

Capo I - Delle cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 41

Non può essere eletto a cariche sociali e se eletto decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La carica di Presidente Nazionale e di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Capo II - Delle responsabilità verso l'Associazione

Art. 42

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza del mandatario.

In materia di responsabilità, annullamento e sospensione delle deliberazioni si applicano gli art. 22, 23 e 2392 del c.c.

Capo III -- Della disciplina

Art. 43

La qualità di appartenenza all'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per radiazione;
- c) per cancellazione, qualora l'iscritto non abbia i requisiti previsti dall'art.4;
- d) per sospensione;
- e) per espulsione.

Art. 44

Per quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 43 delibera il Consiglio Provinciale. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere escluso dall'Associazione per altro titolo.

Il socio non può essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio provinciale.

Art. 45

Qualora il socio abbia compiuto atti di indisciplina o sia responsabile di violazione delle norme di cui all'art. 7 a seconda della gravità del caso é passibile:

- a) di sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno; :
- b) di espulsione.

Possono prendere i provvedimenti di cui al comma precedente:

- a) Il Consiglio Provinciale a carico di coloro che non ricoprono cariche sociali o che non l'abbiano ricoperte nell'ultimo anno;
- b) Il Comitato Centrale a carico di coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nell'ultîmo anno cariche sociali.

Gli Organi di cui sopra possono, anche in via cautelare; disporre la sospensione immediata da qualsiasi attività associativa.

Prima di adottare i provvedimenti disciplinari devono essere contestati al socio tutti gli addebiti e deve essergli concesso un termine non inferiore a quindici giorni per le discolpe.

Art. 46

Qualora il Consiglio Regionale, la sezione o la sottosezione non si attengano all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, nonché alle direttive impartite dagli Organi dell'Associazione, il Comitato Centrale può adottare provvedimenti disciplinari a carico di uno o più componenti e, in caso di gravità, può disporre anche lo scioglimento del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale e del Comitato sottosezionale.

Qualora per ragioni e necessità amministrative la sezione non fosse in condizioni di funzionare, il Comitato Centrale può disporre temporaneamente l'aggregazione della stessa ad una sezione limitrofa della stessa Regione.

Con la deliberazione di scioglimento, il Comitato Centrale nomina uno o più delegati a reggere la sezione o la sottosezione, i quali dovranno provvedere entro sei mesi alla convocazione dell'Assemblea per eleggere le nuove cariche.

Art. 47

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Provinciale, il socio può ricorrere, in prima istanza entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Comitato Centrale.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Centrale, si può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, al Consiglio Nazionale.

Contro le delibere definitive di esclusione è fatta salva la possibilità da parte del socio di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Gli Organi centrali e periferici dell'Associazione restano operanti fino alla loro sostituzione secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 49

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto provvedono le norme regolamentari approvate nelle forme dovute e, in difetto, le leggi vigenti dello Stato.

Art. 50

Si certifica che il presente statuto è formato da 50 art. compreso il presente, ed è composto di 21 ventuno pagine, che è controfirmato da tutti i comparenti ed è depositato **all'ufficio del registro di Ascoli P**, ed è allegato all'atto costitutivo, il Presidente Nazionale è autorizzato a estrarre copie conformi ed apporre la dichiarazione di conformità dello stesso.

Fatto letto approvato e sottoscritto in Ascoli P. il 14.09.06

Il Presidente Nazionale

I Fondatori